

ESTRATTO DALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

ADUNANZA DEL 19 luglio 1978

N. 3 dell'O.d.G.
N. 348 Reg. deliberazioni

OGGETTO: Legge regionale : " Norme per l'esercizio venatorio nella Regione Puglia per l'annata 1978/79".

L'anno millenovecentosettantotto il giorno diciannove del mese di luglio alle ore 10.30, in Bari, nella sala delle Adunanze del Consiglio Regionale in seduta pubblica si è riunito il

CONSIGLIO REGIONALE

sotto la presidenza del sig. Prof. Luigi Tarricone
vice presidenti i sigg. Giuseppe Conte - Antonio Somma
consiglieri segretari i sigg. Giuseppe Colonna - Rocco Galatone
e con l'assistenza:
— del Coordinatore del Settore della Segreteria Generale dott. Eraldo Panunzio
— del Coordinatore dell'Ufficio Aula e Resocontazione f.f. dott. Renato Guacero

I Signori Consiglieri sono presenti o assenti come segue:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
1) Andretta avv. Aurelio		SI	26) Liuzzi dott. Francesco	SI	
2) Aprile ins. Brizio Leonardo	SI		27) Margiotta avv. Giovanni	u	
3) Augelli dott. Raffaele	u		28) Monfredi dott. Angelo		SI
4) Baldassarre dott. Gaetano		u	29) Morea prof. Leonardo	u	
5) Blandolino prof. Antonio	u		30) Palma avv. Vincenzo	u	
6) Borgia dott. Carlo	u		31) Panico sig. Pasquale	u	
7) Bortone avv. Giorgio		u	32) Papa sig. Giuseppe	u	
8) Calvario avv. Pasquale	u		33) Papapietro sig. Giovanni	u	
9) Cassano on. Michele		u	34) Piacquadio avv. Antonio		u
10) Ciocia dott. Graziano	u		35) Piccigallo ins. Benito	u	
11) Ciuffreda avv. Pasquale	u		36) Princigalli sig. Giacomo	u	u
12) Clemente sig. Tommaso	u		37) Quarta dott. Nicola		u
13) Colamonaco sig.ra Maria	u		38) Raimondo sig. Cosimo	u	
14) Colasanto dott. Giuseppe	u		39) Rizzo prof. Marcello		u
15) Colonna cav. uff. Giuseppe	u		40) Romano avv. Domenico	u	
16) Conte ins. Giuseppe	u		41) Romo on. Antonio LATANZA COSIMO	u	
17) D'Alena avv. Fedele	u		42) Rotolo avv. Nicola	u	
18) D'Andrea geom. Nicola	u		43) Sasso on. prof. Giuseppe	u	
19) Dilonardo prof. Giovanni	u		44) Somma sig. Antonio	u	
20) Fantasia prof. Matteo	u		45) Sorice avv. Vincenzo	u	
21) Fiore dott. Alessandro	u		46) Tarricone prof. Luigi	u	
22) Fitto dott. Salvatore	u		47) Tatarella dott. Giuseppe	u	
23) Galatone prof. Rocco	u		48) Trisorio Liuzzi avv. Gennaro		u
24) Giampaolo ins. Filippo		u	49) Ventura sig. Antonio		u
25) Liuzzi sig. Giovanni	u		50) Zingrillo dott. Giuseppe	u	

A relazione del sig. Vice Presidente di turno Somma (il Presidente Tarri
come si è allontanato dall'Aula), il quale informa l'Assemblea che ter
zo argomento iscritto all'ordine del giorno è la proposta di legge "Nor
me per l'esercizio venatorio nella Regione Puglia per l'annata 1978/79".

Dà la parola al relatore, Cons. Giuseppe Sasso, per la III Commis
sione consiliare permanente.

- Omissis -

Il Presidente avverte l'Assemblea che si deve votare la legge arti
colo per articolo. Ne dà lettura.

- Omissis -

Esaurita la votazione articolo per articolo, il Presidente comunica
che si deve votare la legge nel suo complesso.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Udita e fatta propria la relazione alla legge;

Sull'esito delle votazioni avvenute in sede di lettura dei singoli
articoli;

Ad unanimità di voti, espressi ed accertati per alzata di mano,

DELIBERA

di approvare, così come approva, la legge regionale "Norme per l'eserci
zio venatorio nella Regione Puglia per l'annata 1978/79", nel testo alle
gato alla presente delibera e di essa facente parte integrante.

Il Consigliere Panico chiede che il provvedimento legislativo sia
dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto
degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello Statuto. Il Consiglio
approva all'unanimità.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Somma

I CONSIGLIERI SEGRETARI

Colonna-Galatone

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

LEGGE REGIONALE: "Norme per l'esercizio venatorio nella Regione Puglia per l'annata 1978/79".

Il Consiglio regionale
ha approvato la seguente legge :

ART. 1 -

I titolari di licenza di caccia, ri lasciata ai sensi delle vigenti di sposizioni di legge, possono praticare l'esercizio venatorio nel territorio della Regione Puglia a pari tà di diritti e di doveri e nella os servanza delle norme della presente legge.

(approvato all'unanimità)

ART. 2 -

Ai fini della tutela della selvaggi na e delle colture agricole, il ter ritorio della Regione Puglia, ai sen si dell'art.10 della Legge 27 dicem bre 1977, n.968, è sottoposto a re gime gratuito di caccia controllata con le limitazioni di tempo, di luo go e di capi di selvaggina da abbat tere per ciascuna delle specie indi cate dall'art. 11 della citata leg ge n.968 del 27/12/1977.

(approvato all'unanimità)

ART. 3 -

E' vietato abbattere, catturare o de tenere esemplari di qualsiasi spe cie di mammiferi ed uccelli apparte nenti alla fauna selvatica non com presi tra le specie di cui al suc cessivo art. 4.

(approvato all'unanimità)

ART. 4 -

L'esercizio venatorio nel territo--

./.

REGIONE PUGLIA

rio della Regione Puglia, può essere esercitato esclusivamente nei periodi ed alle specie di uccelli e di mammiferi sotto specificati nei soli giorni di:

MERCOLEDI' - GIOVEDI' - DOMENICA

- a) Specie cacciabili dal 20 agosto 1978 fino al 31 dicembre 1978:

quaglia (*Coturnix coturnix*), tortora (*Streptopelia turtur*), calandro (*Anthus campestris*), prispolone (*Anthus trivialis*) e merlo (*Turdus merula*).

- b) Specie cacciabili dal 20 agosto 1978 fino al 28 febbraio 1979:

germano reale (*Anas platyrhynchos*), folaga (*Fulica atra*), gallinella di acqua (*Gallinula chloropus*).

- c) Specie cacciabili dal 20 agosto 1978 fino al 31 marzo 1979:

passero (*Passer Italiae*), passera mattugia (*Passer montanus*), passera oltremontana (*Passer domesticus*), storno (*Sturnus vulgaris*), porciglione (*Rallus aquaticus*), alzavola (*Anas crecca*), canapiglia (*Anas strepera*), fischione (*Anas penelope*), codone (*Anas acuta*), marzaiola (*Anas querquedula*), mestolone (*Anas clypeata*), moriglione (*Aythya ferina*), morretta (*Aythya fuligula*), beccaccino (*Capella gallinago*), colombaccio (*Columba palumbus*), frullino (*Lymocryptes minimus*), chiurlo (*Numenius arquata*), pittima minore (*Limosa lapponica*), pettegola (*Tringa totanus*), donnola (*Mustela nivalis*), volpe (*Vulpes vulpes*), piviere (*Charadrius apricarius*) e combattente (*Philomachus pugnax*).

./.

REGIONE PUGLIA

- d) Specie cacciabili dal 17 settembre 1978 fino al 31 dicembre 1978:

MAMMIFERI: coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*), lepre comune (*Lepus europaeus*), lepre sarda (*Lepus capensis*), lepre bianca (*Lepus timidus*), camoscio (*Rupicapra rupicapra rupicapra*), capriolo (*Capreolus capreolus*), cervo (*Cervus elaphus hippelaphus*), daino (dama dama), muflone (*Ovis musimon*), con escusione della popolazione sarda.

UCCELLI: pernice bianca (*Lagopus Mutus*), fagiana di monte (*Lyrurus tetrrix*), gallo cedrone (*Tetrao urogallus*), coturnice (*Alectoris graeca*), pernice sarda (*Alectoris barbara*), pernice rossa (*Alectoris rufa*), starna (*Perdix perdix*), fagiano (*Phasianus colchicus*), fringuello (*Fringilla coelebs*), pispola (*Anthus pratensis*), peppola (*Fringilla montifringilla*), frosone (*Coccothraustes coccothraustes*), strillozzo (*Emberizza calandra*), colino della virginia, verdone (*Chloris chloris*), fanello (*Carduelis Cannabina*) e spioncello (*Anthus spinoletta*).

- e) Specie cacciabili dal 17 settembre 1978 fino al 28 febbraio 1979:

beccaccia (*Scolopax rusticola*).

- f) Specie cacciabili dal 17 settembre 1978 fino al 31 marzo 1979:

cappellaccia (*Galerida cristata*), tottavilla (*Lullula arborea*), alodola (*Alauda arvensis*), cesena (*Turdus pilaris*), tordo bottaccio (*Turdus Philomelos*), tordo sassello (*Turdus Iliacus*), taccola (*Coloeus monedula*), corvo (*Corvus frugilegus*), cornacchia nera (*Corvus corone*) e pavoncella (*Vanellus vanellus*).

REGIONE PUGLIA

- g) Specie cacciabili dal 1° novembre
1978 fino al 31 gennaio 1979:

cinghiale.

(approvato all'unanimità)

ART. 5 -

L'esercizio venatorio ha inizio da una ora prima del sorgere del sole fino al tramonto secondo i seguenti specifici orari:

AGOSTO: dalle 5,30 alle ore 20,15;
SETTEMBRE: dalle 6,00 alle ore 19,30;
OTTOBRE: dalle 6,00 alle ore 17,40;
NOVEMBRE: dalle 6,15 alle ore 16,45;
DICEMBRE: dalle 6,45 alle ore 16,30;
GENNAIO: dalle 7,00 alle ore 17,00;
FEBBRAIO dalle 6,30 alle ore 17,40;
MARZO: dalle 5,45 alle ore 18,15;

I sopra specificati orari tengono conto dell'ora legale e fanno riferimento all'Osservatorio di Brera.

(approvato all'unanimità)

ART. 6 -

I mezzi consentiti per l'esercizio venatorio sono quelli previsti all'art. 9 della legge 27/12/1977, numero 968.

ART. 7

Per ciascuna giornata di caccia è consentito ad ogni titolare di licenza di caccia di abbattere i seguenti capi di selvaggina:

SELVAGGINA STANZIALE: N. 2 capi, di cui una sola lepre, fatta eccezione per gli ungulati il cui numero non può superare un capo annuale; per il cinghiale è consentito l'abbattimento di un capo per giornata di caccia e secondo eventuale regolamento provinciale.

!./.

REGIONE PUGLIA

SELVAGGINA MIGRATORIA: N. 30 capi complessivi di cui: N. 10 colombacci; N. 10 tra palmipedi e trampolieri e N. 5 beccacce.

Nessuna limitazione è prevista per passeri e storni.

(approvato all'unanimità)

ART. 8 -

Le limitazioni di tempo, e di capi di selvaggina migratoria da abbattere previsti dalla presente legge, sono estese a tutte le riserve di caccia ricadenti nel territorio della Regione.

(approvato all'unanimità)

ART. 9 -

Per quanto riguarda gli appostamenti fissi e temporanei la Regione Puglia provvederà ad emanare i relativi regolamenti ai sensi dell'art. 16 della legge 27/12/1977, n. 968.

In attesa dell'emanazione dei sopra citati regolamenti, il cacciatore dovrà attenersi alle norme in materia previste dal R.D. 5/6/1939, numero 1016.

(approvato all'unanimità)

ART. 10 -

L'addestramento e l'allenamento dei cani da ferma e da cerca è consentita dal 20 luglio 1978 al 14 agosto 1978.

L'addestramento e l'allenamento dei cani da seguito è, invece, consentito dal 31 luglio 1978 al 10 settembre 1978 nei soli giorni di: MARTEDI' e VENERDI'.

Dopo il 31 dicembre 1978 è vietato l'uso del cane da seguito, salvo che per la caccia al cinghiale fino al 31 gennaio 1979 e per eventuali bat

REGIONE PUGLIA

tute alla volpe se necessario e se autorizzate dagli Enti delegati. L'addestramento e l'allenamento dei cani è consentito solo nei territori incolti o liberi da coltivazioni in atto o comunque in tutte quelle zone ove non si arreca danno effettivo alle colture agricole.

(approvato all'unanimità)

ART. 11 -

Al fine di consentire un ordinato e disciplinato svolgimento dell'attività venatoria in regime di caccia controllata, i titolari di licenza per l'esercizio della caccia devono essere in possesso di un tesserino unico nazionale previsto dall'ultimo comma dell'art. 8 della legge 27 dicembre 1977, n.968.

In attesa di apposita normativa regionale di delega, prevista dall'articolo 5 della legge 27/12/1977, numero 968, le Province sono incaricate del rilascio dei tesserini e del disbrigo di tutte le pratiche inerenti l'applicazione del presente Calendario venatorio.

Tale tesserino, valido in tutto il territorio Nazionale, è rilasciato gratuitamente dall'Ente di cui al precedente comma, previa esibizione delle licenze di caccia e del certificato in carta semplice di residenza nel territorio provinciale.

Il tesserino è stampato a cura della Regione Puglia.

REGIONE PUGLIA

Per ogni giornata di caccia, l'intestatario del tesserino deve annotare sullo stesso, immediatamente dopo l'abbattimento, in modo indelebile, negli spazi all'uopo destinati, il numero e la specie dei capi di selvaggina stanziale abbattuti. Per quanto riguarda la selvaggina migratoria, il cacciatore deve indicare, invece, in modo indelebile, il numero dei capi complessivamente abbattuti.

Le Amministrazioni Provinciali pugliesi sono tenute a comunicare all'Assessorato Regionale all'Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca, entro e non oltre il 10 aprile 1979, il numero dei tesserini rilasciati.

(approvato all'unanimità)

ART. 12 -

Nel territorio regionale è vietato a chiunque:

- a) l'esercizio venatorio nei giardini, nei parchi pubblici e privati e nei terreni adibiti ad attività sportive;
- b) l'esercizio venatorio nei parchi nazionali, parchi regionali, riserve naturali; oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento e cattura, fatte salve le finalità della rispettiva costituzione, nelle foreste demaniali qualora già costituite in bandita di caccia; nei centri pubblici e privati di produzione di selvaggina istituiti ai sensi dell'articolo 6 della legge 27/12/1977, numero 968.

REGIONE PUGLIA

- c) l'esercizio venatorio ove vi siano opere di difesa dello Stato ed ove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile dell'Autorità militare o dove esistono monumenti nazionali purchè dette zone siano chiaramente delimitate da tabelle esenti da tasse;
- d) l'esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone comprese nel raggio di 100 metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posti di lavoro, e di 50 metri da vie di comunicazione ferroviarie e da strade carrozzabili eccettuate le strade poderali ed interpoderali;
- e) sparare da distanza minore di 150 metri con uso di fucile da caccia a canna liscia o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione e posti di lavoro; di vie di comunicazione ferroviarie e di strade carrozzabili eccettuate quelle poderali ed interpoderali; di funivie, filovie ed altri trasporti a sospensione; di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate ed individuate ai sensi del 4° comma dell'art. 17 della legge 968 del 27/12/77 e destinate al ricovero ed alla alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale.
- f) portare armi da sparo per uso di caccia cariche anche se in posizione di sicurezza all'interno dei centri abitati o a bordo di veicoli di qualunque genere; trasportare o porta-

./.

REGIONE PUGLIA

- re le stesse armi cariche nei perio
di e nei giorni non consentiti per
la caccia dalla presente legge;
- g) cacciare a rastrello in più di tre
persone e utilizzare a scopo di cac-
cia, scafandri o tute impermeabili
da sommozzatore negli specchi o cor-
si d'acqua;
 - h) cacciare sparando da veicoli a moto
re, o da natanti a motore in movi-
mento o da aeromobili;
 - i) cacciare su terreni coperti in tut-
to o nella maggior parte di neve ad
eccezione dei corsi o specchi d'ac-
qua e per le specie acquatiche con-
sentite;
 - l) prendere e detenere uova, nidi e pic
coli nati di mammiferi e uccelli ap-
partenenti alla fauna selvatica, sal
vo che per i fini di cui all'art.18
della legge 27/12/1977, n.968 o nel-
le zone di ripopolamento e cattura
e nei centri di produzione selvaggi-
na, o nelle oasi di protezione per
sottrarli a sicura distruzione o mor
te, purchè in tale ultimo caso se-
ne dia avviso entro 24 ore all'Orga-
no venatorio più vicino che adot-
terà le decisioni del caso;
 - m) detenere o commerciare esemplari di
mammiferi ed uccelli presi con mez-
zi non consentiti dalla presente leg-
ge;
 - n) usare richiami vivi appartenenti al-
le specie selvatiche oltre i tempi
e all'infuori delle specie di cui
all'art. 18 della legge 968/77, sal
vo che si tratti della civetta da u
tilizzare quale zimbello per la cac-
cia agli alaudidi, nei limiti e nei
modi stabiliti da eventuale succes-
siva normativa regionale;

./.

REGIONE PUGLIA

- o) usare richiami vivi accecati o richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromeccanico o elettromagnetico con o senza amplificatore del suono;
- p) cacciare in qualsiasi specchio d'acqua dove si esercita l'industria della pesca o la piscicoltura, nonché dei canali delle valli da pesca quando il possessore li circonda con tabelle esenti da tasse;
- q) usare volatili, esclusi quelli di allevamento, nelle esercitazioni, nelle gare e nelle manifestazioni sportive di tiro a volo;
- r) usare selvaggina morta non proveniente da allevamenti per sagre e manifestazioni a carattere gastronomico;
- s) usare munizioni spezzate nella caccia agli ingulati; usare esche o boconi avvelenati; usare armi da sparo munite di silenziatore o impostate con scatto provocato dalla preda;
- t) commerciare beccacce, comunque confezionate, nonché uccelli morti di dimensione inferiore al tordo, fatta eccezione per gli storni, passeri e le allodole, nel periodo in cui ne è consentita la caccia;
- u) rimuovere o danneggiare o comunque rendere inidonea al loro fine le tabelle legittimate apposte ai sensi di legge, salvo restando l'applicazione dell'art.635 del Codice Penale;
- v) la posta alla beccaccia e l'esercizio venatorio da appostamento sotto qualsiasi forma al beccaccino;
- y) l'esercizio venatorio nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da

./.

REGIONE PUGLIA

altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a m. 1,80 o da corsi o da specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di m.1,50 e la larghezza di almeno m.3,00.

I proprietari di detti fondi provvederanno ad apporre, a loro carico, tabellazione esente da tasse.

- z) l'esercizio venatorio in forma vagante nei territori in attualità di coltivazione quando arrechi danno effettivo alle produzioni agricole;
 - w) ogni forma di uccellazione salvo che per i fini previsti dall'art.18 della legge n.968 del 27/12/1977.
 - k) l'esercizio venatorio nelle seguenti località interessate da intenso fenomeno turistico (già istituite e disciplinate ai sensi dell'art. 23 del T.U. 5/6/1939, n.1016) Villaggio Valtour (Brindisi), Rosa Marina (Brindisi), Monte Guarini - Zoo Safari - (Brindisi), Isole Tremiti (Foggia), Costa d'Otranto (Lecce) in località Alimini;
- in questa ultima località il divieto è limitato al periodo 20/8/1978 2 ottobre 1978.

ART. 13 -

Al fine di assicurare un ordinato e disciplinato svolgimento dell'attività venatoria, la vigilanza all'applicazione della presente legge è affidata ai guardiacaccia dipendenti dall'Amministrazione Provinciale, alle Guardie volontarie delle Associazioni venatorie - Protezionistiche nazionali riconosciute. E' affidata, altresì, agli Ufficiali, Sottufficiali e Guardie di Finanza, del Corpo Forestale dello Stato, agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, alle Guardie Giurate Comunali e Campestri.

I Guardiacaccia dipendenti dall'Amministrazione Provinciale, ai sensi dell'art. 27 della Legge 968 del 27

dicembre 1977 esercitano funzioni di polizia giudiziaria, nell'ambito del territorio di ciascuna provincia.

(approvato all'unanimità)

ART. 14-

Il contravventore alle disposizioni contenute nella presente legge, è soggetto alle sanzioni previste all'articolo 31 della legge 27/12/1977, n. 968.

(approvato all'unanimità)

ART. 15-

E' istituito nel Bilancio regionale a decorrere dall'esercizio 1978 il seguente capitolo: Cap. 256 Bis (C.N.I.) "Spesa per la stampa, distribuzione e rilascio del tesserino previsto ai sensi dell'art. 8 della legge 27/12/1977, n. 968".

All'onere previsto di L.15.000.000.= per l'anno 1978 si farà fronte con riduzione di pari importo dal capitolo 18 sia per quanto attiene la competenza sia per quanto attiene la cassa.

(approvato all'unanimità)

**IL V. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Somma**

**I CONSIGLIERI SEGRETARI
Colonna - Galatone**